

PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS
*ITB013018 – Capo Figari, Cala Sabina, Punta
Canigione e Isola Figarolo*

REGOLAMENTO
**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LA
FRUIZIONE RICREATIVA DELLE AREE RICOMPRESSE NELLA ZPS E
LIMITROFE**

VERSIONE: 1.2
EMISSIONE: BOZZA
DATA: GIUGNO 2019

REVISIONE N.	DEL	ULTIME MODIFICHE APPORTATE
1.2	01.06.2020	Aggiornamento della struttura dei Titoli e dell'articolo. Correzione refusi, eliminazione di alcuni commi e parti non pertinenti.
1.1	20.01.2020	Aggiornamento della struttura dei Titoli e dell'articolo. Inserimento del Titolo VII relativo alle attività di controllo e alle sanzioni.
1	30.09.2019	Prima emissione in bozza

Pagina lasciata volutamente bianca

TITOLO I – NORME GENERALI	5	Art. 13 – Attività delle Guide Escursionistiche (TREKKING, MOUNTAIN BIKE).....	10
Art. 1 - Finalità.....	5	Art. 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale	11
Art. 2 – Registro degli Operatori Professionali e non professionali.....	5	Art. 15 – Realizzazione di aree attrezzate	11
Art. 3 – Registro dei Visitatori	5	Art. 16 – Reti ed impianti tecnologici.....	11
TITOLO II – ACCESSO, TRANSITO E SOSTA A TERRA E A MARE	6	Art. 17 – Interventi e opere di carattere viario...	11
Art.4 - Accesso, transito e sosta nella ZPS: generalità	6	TITOLO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A MARE	12
Art. 5 – Norme per la navigazione, l'ormeggio e l'accesso di natanti e imbarcazioni da diporto	7	Art. 18– Esercizio della Pesca Professionale e della piccola pesca sportiva/ricreazionale da imbarcazione e subacquea.....	12
TITOLO III – COMPORTAMENTI CONSENTITI E DIVIETI.....	7	Art. 19 – Esercizio delle attività di immersione in apnea e con autorespiratore guidate e libere (DIVING).....	12
Art. 6 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti ..	7	TITOLO VI – VIGILANZA DEL TERRITORIO, ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	13
Art. 7 – Gestione dei rifiuti.....	8	Art. 20 – Soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza del territorio.....	13
Art.8 – Emissioni sonore e luminose.....	8	Art. 21 – Procedure di accertamento, irrogazione e notifica delle sanzioni.....	13
Art. 9 – Tutela della fauna.....	8	Art. 22 – Destinazione delle somme provenienti dalle sanzioni.....	13
Art. 10 – Tutela della flora.....	9		
Art. 11 – Tutela degli habitat	10		
Art. 12 – Attività venatoria, controllo delle popolazioni ed eradicazione delle specie aliene e invasive.....	Errore. Il segnalibro non è definito.		
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A TERRA	10		

Pagina lasciata volutamente bianca

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – FINALITÀ

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni ed indicazioni dirette ad assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ripristino ed espansione:

- a) delle popolazioni delle specie ornitiche di interesse comunitario e degli habitat di specie funzionali alla loro nutrizione;
- b) degli habitat e delle altre specie animali e vegetali di interesse comunitario;
- c) della flora e della fauna in generale;
- d) dell'aria, delle risorse idriche, delle acque superficiali, del suolo, del sottosuolo e del territorio in generale;

presenti nel territorio della ZPS ITB013018 "Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo".

2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

- a) la regolamentazione delle modalità di accesso, sosta, utilizzo e fruizione delle risorse presenti all'interno della ZPS (sia a fini ricreativi, sia a fini socio-economici);
- b) l'adozione di misure generali e specifiche di tutela;
- c) la sinergia tra popolazione residente, operatori economici (in special modo quelli del comparto ricettivo e ricreazionale e del comparto della pesca) e visitatori.

Art. 2 – Registro degli Operatori Professionali e non professionali.

1. Al fine di rendere operativi i principi di cui al comma 2 lett. a, b, c dell'Art. 1 e concorrere al miglioramento continuo dell'attività dell'Ente Gestore, previo appositi Protocolli

d'Intesa tra l'Ente Gestore ed i Soggetti Istituzionali aventi competenza nei vari settori, è istituito un Registro informatico al quale gli Operatori Professionali e quelli a carattere sportivo/ricreazionale che intendono esercitare all'interno della ZPS le attività di cui al seguente elenco, peraltro non esaustivo, sono tenuti ad iscriversi:

- a) Pesca e Pescaturismo;
- b) Agricoltura e Allevamento;
- c) Ricettività Alberghiera e Ristorazione compresi B&B e Agriturismi;
- d) Servizi alla Balneazione e Ristoro;
- e) Attività di servizio alla fruizione diretta delle risorse naturali (Guide Escursionistiche, Diving, Noleggio imbarcazioni con o senza Skipper, Noleggio attrezzature ... etc).

2. L'iscrizione al Registro è gratuita e obbligatoria.

3. Il Registro informatico di cui ai precedenti commi è consultabile on line sul sito web dall'Ente Gestore, e contiene una Sezione Speciale dedicata agli Operatori Professionali che intendono essere coinvolti e partecipare attivamente alle politiche e misure di tutela della ZPS in collaborazione con l'Ente Gestore.

4. Gli Operatori Professionali, all'atto dell'iscrizione al Registro sono invitati ad esprimere il proprio consenso ad essere inseriti nella sezione speciale di cui al comma precedente.

5. Gli Operatori Professionali iscritti alla Sezione Speciale del Registro di cui al comma 3, e attivamente coinvolti nelle attività di tutela, fruiscono gratuitamente dei Programmi Formativi organizzati dall'Ente Gestore e ricevono gli incentivi stabiliti annualmente sempre dall'Ente Gestore.

Art. 3 – Registro dei Visitatori

1. Al fine di rendere operativi i principi di cui al comma 2 lett. a, b, c dell'Art. 1 e concorrere al miglioramento continuo dell'attività dell'Ente Gestore, in sinergia e

parallelamente al Registro di cui all'Art.2, è istituito un Registro dei Visitatori al quale tutti i Visitatori della ZPS, sia locali sia non residenti nel Comune di Golfo Aranci, sono tenuti a iscriversi.

2. L'iscrizione al Registro è gratuita e obbligatoria.
3. Gli Operatori Professionali che svolgono le attività di cui alle lettere del comma 1 dell'Art.2 collaborano con l'Ente Gestore informando i propri Clienti interessati a visitare la ZPS dell'esistenza del presente Regolamento e degli obblighi di cui al presente articolo. A tal proposito l'Ente Gestore fornisce annualmente apposito materiale informativo aggiornato.

CAPO II – ACCESSO, TRANSITO E SOSTA A TERRA E A MARE

Art.4 - Accesso, transito e sosta nella ZPS: generalità

1. È sempre consentito l'accesso alla ZPS, il transito e la sosta pedonale e ciclabile nelle aree non soggette a restrizioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento o altri provvedimenti, fatti salvi i diritti dei proprietari delle aree secondo le previsioni del Codice Civile e comunque sempre all'interno dei sentieri esistenti.
2. L'accesso, il transito e la sosta dei mezzi motorizzati all'interno della ZPS non ricompresa in area urbana e fuori dalle strade pubbliche è riservato a:
 - a) proprietari delle aree e degli immobili e loro accompagnatori con automezzi ordinari
 - b) coloro che devono avere accesso al fondo e all'azienda in qualità di proprietari, gestori e lavoratori;
 - c) ai soggetti incaricati della vigilanza e del soccorso;
 - d) ai gestori di concessioni demaniali per motivi di gestione del servizio o dell'attività e comunque per il tempo strettamente contingentato allo svolgimento delle operazioni necessarie e strumentali all'attività svolta;
 - e) alle persone autorizzate dall'Ente Gestore per fini di studio e ricerca;
 - f) ai soggetti opportunamente autorizzati in occasione di manifestazioni culturali e/o programmi didattici e di divulgazione naturalistica.
3. Lo svolgimento di **attività sportive** con veicoli motorizzati e non, sia su tracciati stradali sia su sentieri esistenti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente Gestore.
4. È sempre vietato il transito e la sosta dei mezzi motorizzati nei **prati, nelle aree boschive, nelle aree dunari e sulle spiagge** interne o limitrofe alla ZPS se non in casi del tutto eccezionali in caso di soccorso da parte dei soggetti preposti;
5. All'interno della ZPS è vietato il **campeggio** libero fatti salvi:
 - a) la sosta di autocaravan, camper e di tutti i veicoli in genere utilizzabili per l'alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell'art. 185 del D.lgs. n. 285/1992 nelle aree appositamente attrezzate ed individuate nel Piano di Gestione o in atti regolamentari di tipo stagionale dell'Ente Gestore.
 - b) Il campeggio e il bivacco con uso di tenda all'interno delle aree appositamente attrezzate, individuate all'interno del Piano di Gestione o autorizzate dall'Ente Gestore;
 - c) le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente Parco per fini di vigilanza e ricerca.

6. L'accesso alle **Grotte terrestri e subacquee** è consentito:
 - a) alle persone autorizzate dall'Ente Gestore per fini di studio e ricerca;
 - b) alle guide escursionistiche specializzate in ambienti ipogei autorizzate dall'Ente Gestore;
7. I visitatori sia locali che non locali non possono accedere alle Grotte se non tramite l'accompagnamento di una guida di cui alla lettera b) del comma precedente. Valgono in tal senso le sanzioni previste dalla Legge Regionale n° 4 del 7 agosto 2007 "Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia".
8. L'Ente Gestore potrà introdurre singole restrizioni temporali e spaziali attraverso il presente Regolamento o attraverso ordinanze specifiche che dovranno avere massima pubblicità e che di volta in volta o in forma permanente serviranno a perseguire gli obiettivi di tutela e salvaguardia della ZPS ITB013018.
4. Non è consentito l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione e la sosta a meno di 100 metri di distanza dalle pareti rocciose occupate per la nidificazione da: **Berta Maggiore** (*Calonectris diomedea*), **Berta Minore** (*Puffinus yelkouan*), **Uccello delle Tempeste** (*Hydrobates pelagicus*) nel periodo 15 marzo-30 settembre; **Marangone dal Ciuffo** (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) nel periodo dal 1 gennaio-1 maggio; **Falco Pellegrino** (*Falco peregrinus*) nel periodo dal 15 giugno al 30 ottobre; **Gabbiano Corso** (*Larus audouinii*) nel periodo dal 15 aprile al 15 luglio, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
5. L'ormeggio al campo boe previsto nel Piano di Gestione è gestito dall'Ente Gestore o in concessione da un soggetto terzo, in base a specifico regolamento.

TITOLO II – COMPORTAMENTI CONSENTITI E DIVIETI

Art. 5 – Norme per la navigazione, l'ormeggio e l'accesso di natanti e imbarcazioni da diporto

1. Non è consentito l'ancoraggio sulle praterie a **Posidonia oceanica** e sui fondi duri infralitorali, così come cartografati nella TAV.01 "Distribuzione degli habitat di interesse comunitario" rispettivamente ai codici 1120* "Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)" e 1170 "Scogliere".
2. Non è consentito l'utilizzo di cime a terra.
3. Per il raggiungimento dei punti di ormeggio e/o ancoraggio, a distanze inferiori a 100 metri dalla linea di costa, è fatto obbligo di mantenere una rotta ortogonale alla linea di costa e una velocità che implichi assetto dislocante ovvero, nel caso di unità a vela e/o a remi, non superiore a 3 nodi. (Ord. C.P 36/2006)

Art. 6 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno della ZPS non è consentito accendere fuochi liberi, né a scopo ricreativo, né per la conduzione di attività professionali, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento nonché dalla normativa Statale e Regionale o da ordinanze Sindacali.
2. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza e purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali.
3. E' consentita, l'accensione di fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per

l'abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio, della L. n. 353/2000 del D.lgs. 156/06 (in particolare artt. 182, comma 6 bis e 256 bis, comma 5).

Art. 7 – Gestione dei rifiuti

1. Nell'area urbana ricompresa all'interno della ZPS, non è consentito depositare rifiuti sparsi in aree private o pubbliche al fine di evitare il loro trascinarsi e dispersione tra la vegetazione o in mare a causa del vento.
2. Sia a terra che a mare residenti e visitatori sono tenuti al massimo rispetto dell'ambiente e qualsiasi tipo di materiale di rifiuto derivante dalle attività di fruizione deve essere custodito dai visitatori, trasportato presso la propria abitazione e conferito secondo le modalità vigenti nel Comune di provenienza o in caso di vacanzieri presso le strutture che li ospitano o, se disponibili, centri di raccolta messi a disposizione dal Comune di Golfo Aranci.
3. I residui vegetali provenienti da attività silvoculturale e da ogni pratica agraria o di giardinaggio verranno trattati mediante biotriturazione.

Art.8 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno della ZPS deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Nella ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
3. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini

della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

4. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno della ZPS, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
5. Per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di **Berta Maggiore** (*Calonectris diomedea*), **Berta Minore** (*Puffinus yelkouan*), **Uccello delle Tempeste** (*Hydrobates pelagicus*), **Marangone dal Ciuffo** (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), **Falco Pellegrino** (*Falco peregrinus*), **Gabbiano Corso** (*Larus audouinii*), salvo le necessità di illuminazione di approdi, vige l'obbligo di adottare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione.
6. L'Ente Gestore incentiva l'adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di **Berta Maggiore** (*Calonectris diomedea*), **Berta Minore** (*Puffinus yelkouan*), **Uccello delle Tempeste** (*Hydrobates pelagicus*), **Marangone dal Ciuffo** (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), **Falco Pellegrino** (*Falco peregrinus*), **Gabbiano Corso** (*Larus audouinii*) secondo le indicazioni tecniche riportate al comma precedente.
7. L'Ente Gestore incentiva l'utilizzazione di dispositivi per l'accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.

Art. 9 – Tutela della fauna

1. Nel territorio della ZPS **non è consentito:**

- a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente Gestore;
 - b) catturare, prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali.
 - c) rilasciare o depositare alimenti appetibili alla fauna selvatica, fatte salve le attività gestionali promosse dagli enti istituzionali preposti;
 - d) Introdurre specie animali alloctone e invasive;
 - e) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;
 - f) l'avvicinamento mediante elicottero, Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, le attività speleologiche, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'Ente Gestore, nonché l'accesso per animali da compagnia, entro un raggio di 100 m dalle pareti rocciose occupate per la nidificazione da **Berta Maggiore** (*Calonectris diomedea*), **Berta Minore** (*Puffinus yelkouan*), **Uccello delle Tempeste** (*Hydrobates pelagicus*) nel periodo 15 marzo-30 settembre; **Marangone dal Ciuffo** (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*): 1 gennaio-1 maggio; **Falco Pellegrino** (*Falco peregrinus*): 15 giugno-30 ottobre; **Gabbiano Corso** (*Larus audouinii*): 15 aprile-15 luglio.
2. Nel territorio della ZPS **è fatto obbligo di:**
- a) mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti;
 - b) segnalare le colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione di: **Berta Maggiore** (*Calonectris diomedea*), **Berta Minore** (*Puffinus yelkouan*), **Uccello delle Tempeste** (*Hydrobates pelagicus*); **Marangone dal Ciuffo** (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*); **Falco Pellegrino** (*Falco peregrinus*); **Gabbiano Corso** (*Larus audouinii*).
- Art. 10 – Tutela della flora**
- 1. La specie vegetale protetta presenti nella ZPS è la Brassica Insularis Moris.
 - 2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.
 - 3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
 - 4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio della ZPS specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea locale. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D.Lgs. 386/2003.
 - 5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
 - 6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio della ZPS, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* del germoplasma attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul

territorio della ZPS o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.

Art. 11 – Tutela degli habitat

1. All'interno della ZPS non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE;
 - c) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così come cartografate ed individuate nella TAV.01 "Distribuzione degli habitat di interesse comunitario" al codice 6220* "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue e dei *Thero-Brachypodietea*";
 - d) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
2. All'interno della ZPS è altresì vietata l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici che possa arrecare danno all'ambiente ed all'ecosistema dell'area protetta compreso l'utilizzo di diserbanti ed il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori). L'Ente Gestore acconsente all'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale e selettivo nei confronti di fauna estranea (insetti) da debellare, salvo quanto già disciplinato, sia a livello Regionale che locale, per l'eradicazione de punteruolo rosso e di altre

specie infestanti e dannose per la salvaguardia dell'ecosistema

3. L'Ente Gestore può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali, fatto salvo per le aree coltivate.
4. Negli habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e 2210 "Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*)" non è consentito il rimessaggio natanti e il deposito di materiale di qualsiasi tipo.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A TERRA

Art. 12 – Attività delle Guide Escursionistiche (TREKKING, MOUNTAIN BIKE)

1. Gli Operatori Professionali che effettuano escursioni guidate sono autorizzati dall'Ente Gestore ad effettuare le proprie attività all'interno delle aree alla ZPS o immediatamente limitrofe, anche con l'ausilio di automezzi, con l'obbligatorietà di iscrizione al Registro di cui all'Art.2 e collaborano con l'ente Gestore per la registrazione dei propri Clienti, laddove non avessero già adempiuto, al Registro di cui all'Art.3.
2. Gli Operatori Professionali di cui al precedente comma, se inseriti all'interno della Sezione Speciale del Registro di cui all'Art.2, possono essere coinvolti dall'Ente Gestore nelle attività di Monitoraggio degli Habitat e delle Specie e nella vigilanza del territorio accedendo gratuitamente a corsi di formazione specifici e incentivi erogati dall'Ente Gestore stesso.
3. Chi effettua escursioni in forma privata senza l'ausilio di Operatori Professionali può accedere esclusivamente a piedi o in bicicletta rispettando la sentieristica segnalata e deve comunque obbligatoriamente iscriversi al Registro di

cui all'Art.3 prima di iniziare l'escursione. Dopo aver fatto la prima iscrizione rimane l'obbligo di segnalazione, sempre presso il medesimo registro, delle successive escursioni.

Art. 13 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado della ZPS e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico.

Art. 14 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione della ZPS, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico.

Art. 15 – Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno della ZPS dovranno preferibilmente essere interrati, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3.
2. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete

(energia, acqua ecc.); qualora i confini di proprietà siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. Per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.

3. L'installazione di antenne paraboliche, deve avvenire con affaccio sul cortile interno degli edifici e comunque in luoghi poco visibili dagli spazi pubblici e dai coni ottici significativi. I fabbricati plurifamiliari devono avere un'antenna centralizzata.
4. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici intensivi a terra.
5. E' ammessa la realizzazione di impianti:
 - a) destinati esclusivamente all'autoconsumo e con potenza elettrica nominale minore di 20 kilowatt;
 - b) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti.

Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16– Interventi e opere di carattere viario

1. Nelle aree della ZPS caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.
2. Non è altresì consentito impermeabilizzare le strade di penetrazione sia pubbliche che private, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di

recupero, riciclo e/o in terra costipata i cui elementi leganti e stabilizzanti siano di origine naturale e abbiano colori delle terre.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della ZPS, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade laddove non siano presenti habitat di interesse comunitario devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A MARE

Art. 17– Esercizio della Pesca Professionale e della piccola pesca sportiva/ricreazionale da imbarcazione e subacquea

1. Ai fini del presente regolamento per Pesca Professionale si intende quella condotta da soggetti imprenditoriali dotati di apposita licenza obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale, rilasciata all'armatore di un'imbarcazione che sia regolarmente iscritto nei registri delle imprese ittiche da parte del Ministero delle Politiche agricole;
2. Nello specchio acqueo ricadente all'interno della ZPS non è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06, così come cartografate ed individuate nella TAV.01 allegata al Piano di Gestione "Distribuzione degli habitat di interesse comunitario" al codice 1120* "Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*)".
3. Non è consentito l'esercizio della pesca con tremagli e palamiti entro un raggio di almeno

500 m dai siti riproduttivi di **Marangone dal ciuffo** per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 1 maggio di ogni anno.

4. Non è consentita la pesca delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE) agli Allegati II, IV, V, tra cui:
 - a) Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - b) Patella (*Patella ferruginea*);
 - c) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - d) Corallo Rosso (*Corallium rubrum*);
 - e) Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - f) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
5. Per l'esercizio della piccola pesca sportiva e ricreativa da imbarcazione da diporto e per la pesca subacquea valgono le limitazioni imposte dal DPR n.1369/68 in termini di attrezzi, distanze, quantità di pescato giornaliero per pescatore e divieto assoluto di vendita del pescato. Per le violazioni alle limitazioni di cui sopra si applicano le sanzioni della L.4/2012.
6. Gli Operatori Professionali e quelli non professionali (ricreativo/sportivi) sono obbligati ad iscriversi al Registro di cui all'Art.2 e all'Art.3 rispettivamente e dopo la prima iscrizione sono tenuti a segnalare sul medesimo registro le successive battute di pesca.

Art. 18 – Esercizio delle attività di immersione in apnea e con autorespiratore guidate e libere (DIVING).

1. Gli Operatori Professionali che effettuano immersioni guidate con autorespiratore, con o senza noleggio di unità da diporto e attrezzature, sono autorizzate dall'Ente Gestore ad effettuare le proprie attività all'interno delle acque ricadenti o immediatamente limitrofe alla ZPS con l'obbligatorietà di iscrizione al Registro di cui all'Art.2 e collaborano con l'ente Gestore per la registrazione dei propri Clienti, laddove

- non avessero già adempiuto, al Registro di cui all'Art.3.
2. Gli Operatori Professionali di cui al precedente comma, se inseriti all'interno della Sezione Speciale del Registro di cui all'Art.2, possono essere coinvolti dall'Ente Gestore nelle attività di Monitoraggio degli Habitat e delle Specie e nella vigilanza del territorio accedendo gratuitamente a corsi di formazione specifici e incentivi erogati dall'Ente Gestore stesso.
 3. Chi effettua immersioni con o senza autorespiratore in forma privata e senza l'ausilio della guida da parte di Operatori Professionali deve comunque obbligatoriamente iscriversi al Registro di cui all'Art.3 almeno due giorni prima dell'immersione. Dopo aver fatto la prima iscrizione rimane l'obbligo di segnalazione sempre presso il medesimo registro delle successive immersioni.
 4. Chi effettua immersioni con autorespiratore in forma privata non può accedere alle grotte sottomarine senza l'ausilio della guida da parte di Operatori Professionali come previsto dall'Art.4 commi 6 e 7.
- Municipale e la Compagnia Barracellare di Golfo Aranci.
3. I Soggetti non Istituzionali coinvolti nell'attività di vigilanza sono gli Operatori Professionali che hanno aderito al proprio inserimento nella Sezione Speciale del Registro di cui all'Art.3.
 4. Solo i Soggetti Istituzionali nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e funzioni assegnati dalla Legge possono procedere all'accertamento e alla contestazione relativamente alla violazione delle norme di tutela contenute nel presente Regolamento, compresa l'applicazione e la notifica delle sanzioni relative alla violazione.
 5. Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria coincidono con quelli individuati dall'Art. 27 della L.R. n.04/1999

TITOLO V – VIGILANZA DEL TERRITORIO, ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 19 – Soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza del territorio

1. I soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza del territorio della ZPS e delle aree limitrofe sono sia Istituzionali che non Istituzionali.
2. I Soggetti Istituzionali impegnati nell'attività di vigilanza ciascuno per le proprie competenze sono: il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Regionale, la Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, Nucleo Ambientale dei Carabinieri, la Polizia

Art. 20 – Procedure di accertamento, irrogazione e notifica delle sanzioni

1. Le procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni è regolata dalle relative norme di Legge fatte salve le disposizioni nazionali e speciali *ratione materiae* e le disposizioni di legge nazionale e/o regionale, in materia penale.
2. Le procedure, eventuali riduzioni dei pagamenti ed i costi di notifica sono stabiliti in apposita integrazione al presente Regolamento a cura dell'Ente Gestore, laddove non già individuate dalla legislazione vigente.

Art. 21 – Destinazione delle somme provenienti dalle sanzioni

1. Le somme provenienti dalle sanzioni comminate ai trasgressori delle norme e dei divieti di cui al presente Regolamento sono incamerate dall'Ente Gestore che le inserisce a Bilancio e le destina

principalmente ad attività di Comunicazione,
Sensibilizzazione, Formazione ed
Informazione sulla tutela del territorio della
ZPS.